

STATUTO SOCIALE

Art. 1. Denominazione e Tipologia di Associazione

È costituita l'Associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro denominata: "CENTRO IL MELOGRANO – PSICOLOGIA E SERVIZI ALLA PERSONA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" in breve o in sigla e quindi fiscalmente identificabile anche come "CENTRO IL MELOGRANO APS". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art. 2. Sede

L'Associazione ha sede in Vimercate, via Luigi Cadorna 12/D. Il Consiglio Direttivo può, all'occorrenza, procedere all'istituzione di sedi secondarie in Italia e all'estero.

Art. 3. Attività costituenti l'oggetto sociale

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, è apolitica e non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- B) Interventi e Prestazioni sanitarie;
- D) Educazione, Istruzione e Formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- I) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- L) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà scolastica;

L'Associazione opera in ambito socio-sanitario, educativo e formativo e ha come motivo di esistenza il perseguimento di finalità di promozione sociale e culturale.

L'Associazione ha le seguenti finalità: tutelare i diritti e l'immagine delle professioni operanti in ambito socio-sanitario ed educativo, quali, a titolo esemplificativo, la professione di Psicologo, Pedagogista, Counsellor, Neuropsicomotricista, Fisioterapista, Ostetrica, ... con particolare riferimento ai giovani e ai neo-laureati, garantendo loro e a eventuali praticanti un'adeguata formazione professionale, uno spazio aggregante e aggregativo e agevolandone l'accesso all'esercizio professionale, creando opportunità di crescita, sviluppo professionale e interdisciplinare.

Ha lo scopo di favorire l'integrazione professionale attraverso la valorizzazione delle specifiche abilità, competenze e risorse, diffondendo e promuovendo la cultura e valorizzando l'immagine di ogni libero professionista, tramite la realizzazione, promozione e sostegno di progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, seminari, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, utili ai fini del raggiungimento degli scopi di informazione, prevenzione, formazione e cura, rivolgendosi all'individuo e alla collettività, alle strutture pubbliche e private e facilitando scambi culturali, scientifici, tecnici e aggregativi all'interno e all'esterno della comunità professionale.

Opera inoltre al fine di sensibilizzare, accompagnare e sostenere famiglie e figure educative su tematiche, problemi, difficoltà e risorse inerenti le diverse fasi di sviluppo dell'individuo.

Ha lo scopo inoltre di creare e promuovere uno o più spazi per il co-working al fine di creare sinergie tra i diversi professionisti e condividere eventuali spese e spazi attrezzati.

L'Associazione è un ente di diritto privato, senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative ed ha per scopo:

- promuovere e salvaguardare il benessere psicofisico della persona e della collettività attraverso attività di: ricerca, informazione, formazione, prevenzione, intervento e cura.

- Sostenere la genitorialità nelle diverse fasi di sviluppo del bambino e dell'adolescente.
- Accompagnare il benessere psicofisico nel periodo pre e post natale delle madri, dei padri e dei loro bambini.
- Incoraggiare lo sviluppo e la crescita della persona, favorendo una sua integrazione all'interno dei diversi contesti di appartenenza e stimolando la possibilità e la capacità di scelta autonoma e consapevole.
- Proporre e promuovere strumenti validi per portare i bambini piccoli in maniera sicura.
- Realizza spazi e laboratori creativi ed esperienziali, volti a stimolare e accompagnare la crescita armonica del bambino e anche il percorso dell'adulto dal punto di vista cognitivo, affettivo e creativo.
- Promuovere iniziative a sostegno della rete sociale, volte al miglioramento della qualità della vita.
- Operare interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria del disagio psicofisico, sostenendo la persona e la collettività nelle diverse fasi del ciclo vitale.
- Realizzare e promuovere servizi di sostegno e consulenza, prevenzione, riabilitazione, intervento e cura di tipo sanitario, parasanitario, psicologico, psicoterapeutico, pedagogico, diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, enti pubblici e privati, volti alla promozione del benessere psicofisico individuale e sociale; realizzare e promuovere anche corsi di benessere psico-fisico quali Yoga o Pilates o attività analoga.
- Realizzare attraverso incontri personalizzati e corsi atti a migliorare il comportamento e le conoscenze alimentari e posturali, valutazioni globali con prevenzione e/o cura dei dismorfismi.
- Collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.

Per attuare le suddette finalità, l'Associazione darà vita a corsi e seminari, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, corsi e stages, workshop, di durata variabile, laboratori, utili ai fini del raggiungimento degli scopi dell'associazione. Tali programmi sono rivolti all'individuo ed alla collettività, alle strutture pubbliche e private.

Al fine di raggiungere tale oggetto sociale, l'associazione potrà inoltre avviare iniziative di animazione e di educazione, ricreative, culturali, artistiche, musicali, con riunioni, spettacoli, ritrovi, laboratori e feste a carattere polivalente e potrà occuparsi della promozione di attività legate alle pratiche previste dallo statuto.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali occasionali e marginali (redazione, pubblicazione e diffusione di opere ed articoli divulgativi e scientifici e culturali, attraverso i principali mezzi di comunicazione propri o in collaborazione), e comunque correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità.

Resta altresì tassativamente escluso dallo scopo sociale da conseguire, lo svolgimento di qualsiasi attività che sia riservata, a tenore delle vigenti leggi, a professioni protette e che potrà essere svolta esclusivamente a livello personale da professionisti persone fisiche iscritti in appositi Albi od Ordini professionali.

L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, esercitare, in via occasionale e marginale, le sotto indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative:

- istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici a tutti i livelli scolastici;
- organizzare servizi per università e scuole di ogni grado, nonché corsi scolastici, prescolastici ed extrascolastici per docenti, studenti, lavoratori, ecc;
- collaborare con le università ed enti accreditati per organizzare tirocini universitari, postuniversitari e di specializzazione negli ambiti d'intervento dei propri collaboratori;
- svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento;
- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, e altro materiale legato all'esercizio delle discipline previste dallo statuto;

- svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito regionale, nazionale ed estero;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- gestire centri di ristorazione posti all'interno dei locali ove la stessa opera;
- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli ed emblemi;
- realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- svolgere attività correlate e strumentali alla disciplina prevista dallo statuto, che ne costituiscono il naturale completamento;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4. Durata

La durata dell'Associazione è fissata al 31 agosto 2050 e si intende tacitamente prorogata di 10 anni ad ogni scadenza salvo diverse delibere assembleari.

Art. 5. Soci / Associati

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci / associati (termini tra loro identici) sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione.

All'atto di presentazione della domanda di associazione, devono essere versati gli importi stabiliti per la quota sociale annuale.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

Il numero di soci non dovrà essere inferiore a quanto disposto dalla normativa vigente per le APS.

I soci si distinguono in: soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari; i soci possono essere sia cittadini italiani che stranieri, tanto persone fisiche quanto persone giuridiche (con le limitazioni successivamente descritte).

Sono soci ordinari: coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione (Fondatori) e coloro i quali, avendone i requisiti, previa domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione, siano ammessi come tali dal medesimo, a suo insindacabile giudizio. I soci ordinari sono coloro i quali intendono operare attivamente all'interno dell'Associazione, condividendone in pieno gli scopi associativi e adoperandosi mediante proprie competenze professionali.

Sono soci sostenitori: le persone fisiche o giuridiche che s'interessano, seppur non partecipando, alla vita ed all'attività dell'Associazione e che ne riconoscono gli scopi istituzionali. Gli stessi contribuiscono mediante donazioni o versamento della quota associativa. Gli stessi soci fanno richiesta di voler essere

inquadri in tale categoria, accettando di non aver diritto al voto assembleare. All'attribuzione delle qualifiche di detti soci sostenitori provvede il Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari: le persone fisiche che alla luce di particolari meriti e riconoscimenti vengono ritenute idonee per essere annoverate nella compagine associativa. All'attribuzione delle qualifiche di detti soci onorari provvede il Consiglio Direttivo.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, sulla base della tipologia di inquadramento (socio ordinario, sostenitore, o onorario).

Soltanto i soci ordinari maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto per la sola approvazione del rendiconto economico – finanziario di cui all'articolo 15 del presente Statuto.

Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo.

Le quote associative non sono trasmissibili.

Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

Il versamento della quota annuale deve essere effettuato annualmente entro il 30 settembre; dopo tale data, i soci che non avessero provveduto al versamento, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati morosi.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni;
- per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
- per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

L'ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio direttivo ed è ammesso ricorso all'Assemblea e la decisione è inappellabile.

L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Si ribadisce come la differenza di qualifica di socio non intenda andar contro quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017, bensì preveda una categoria differente dal Socio Ordinario soltanto laddove il socio ne faccia apposita richiesta scritta.

Art. 6. Diritti e doveri dei soci / associati

I soci hanno diritto:

- di frequentare i locali dell'Associazione, nel rispetto delle norme stabilite nell'apposito Regolamento;
- di partecipare all'assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'associazione (sulla base di quanto previsto dal precedente articolo 5);
- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.

I soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;
- di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'associazione per il fondo di dotazione.

I soci potranno effettuare, su richiesta dell'Organo Amministrativo, approvata dall'Assemblea dei soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, decesso o scioglimento.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione, oltre che per il mancato pagamento della quota annuale. Contro tale provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea degli associati che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 7. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite. Agli associati che svolgono attività di volontariato può essere riconosciuto il rimborso delle sole spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 8. L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un consigliere.

La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal Libro dei soci.

La convocazione può effettuarsi anche tramite telegramma, fax ovvero e-mail confermato dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci.

L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci e in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del Consiglio Direttivo;
- l'elezione del Presidente;
- l'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale (tutte le categorie di soci);
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio (tutte le categorie di soci);
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo;
- la ratifica dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza; deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo fissare l'ammontare del contributo associativo;
- quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge.

Il socio maggiore di età ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega.

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'assemblea straordinaria è composta dai soli soci ordinari e delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell'Assemblea dei soci.

Art. 9. Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto e aventi iscrizione nel libro soci da almeno 24 mesi ininterrotti. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due (per un totale di minimo 3 elementi). Il Consiglio direttivo dura in carica sino a dimissioni o revoca.

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
- b) classificare i soci nella corretta categoria (ordinari, sostenitori, onorari) sulla base della richiesta di ammissione a socio;
- c) adottare provvedimenti disciplinari;
- d) compilare il rendiconto contabile annuale;

- 
- c) eventuali contributi volontari dei soci;
 - d) eventuali contributi volontari dei terzi;
 - e) eventuali contributi volontari versati dai soci che partecipano ai corsi;
 - f) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
 - g) rimborsi derivanti da convenzioni o rendite patrimoniali;
 - h) entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall'associazione, soprattutto quelle connesse allo scopo istituzionale e le attività di interesse generale;
 - i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - j) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
 - k) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto, inclusi i contributi delle Amministrazioni pubbliche statali, regionali, provinciali, comunali e di ogni altro Ente.

Art. 13. Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14. Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 15. Rendiconto economico-finanziario

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo settembre e si chiude il 31 agosto di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 agosto 2018.

Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche. Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i 15 (quindici) giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. Il Patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio direttivo. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. In caso di valide motivazioni, adeguatamente illustrate nella relazione, i documenti possono essere approvati nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art. 16. Intrasmissibilità della quota associativa

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 17. Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato

- e) redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
- f) eleggere al proprio interno il Segretario e il Tesoriere;
- g) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- h) deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- i) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti.

Il Segretario (se nominato): redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e collabora alle attività amministrative ed organizzative del Presidente. Il Tesoriere, se nominato, cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell'Associazione, nonché la riscossione delle quote sociali e l'amministrazione dei fondi dell'Associazione secondo le norme del Regolamento.

Altri compiti del Consiglio direttivo sono:

- g) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente: stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- h) approvare il programma dell'Associazione;
- i) fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- l) elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'Assemblea;
- m) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.

La carica di amministratore è gratuita, salvo il compenso per eventuali prestazioni effettivamente rese nei confronti dell'Associazione.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea. Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio direttivo. Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo si avvale, qualora lo ritenga opportuno, della collaborazione di esperti, anche non soci dell'associazione. Al Consiglio direttivo spetta la nomina del Presidente, laddove non vi abbia provveduto la relativa assemblea dei soci.

Art. 10. Il Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Il Presidente può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.

Su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso. Il Presidente dura in carica sino a dimissioni o revoca.

Art. 11. Il Collegio dei Revisori

Se lo ritiene opportuno o se dovessero esserci obblighi normativi, l'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Laddove la legge dovesse prevedere altre forme di controllo o revisione, l'Associazione si adeguerà a quanto disposto dalla Legge anche se non esplicitamente disciplinato dal presente Statuto.

Art. 12. Risorse economiche e Patrimonio sociale

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote sociali annuali dei soci;
- b) eventuali quote supplementari dei soci;

dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18. Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di APS ed enti del Terzo Settore ex D.Lgs. 117/2017.


